

Deliberazione della Giunta Regionale 2 ottobre 2020, n. 2-2028

**Legge Regionale 10/02/2009, n. 4 - Regolamento n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - D.G.R. n. 27-3480/2016 - Piano Forestale Aziendale delle proprietà del Comune di Cabella Ligure per il periodo 2020-2035. Approvazione.**

A relazione del Vicepresidente Carosso:

Premesso che:

1) il d.lgs. n. 34 del 3 aprile 2018 (Testo unico in materie di foreste e filiere forestali) all'art. 6, comma 6 indica che le Regioni, in attuazione dei Programmi forestali regionali di cui al comma 2 e coordinatamente con i piani forestali di indirizzo territoriale di cui al comma 3, ove esistenti, promuovono, per le proprietà pubbliche e private, la redazione di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, quali strumenti indispensabili a garantire la tutela, la valorizzazione e la gestione attiva delle risorse forestali;

2) la l.r. 10 febbraio 2009, n. 4, al fine di realizzare una razionale gestione del patrimonio forestale che tenga conto dei diversi aspetti ambientali connessi alla presenza del bosco sul territorio, prevede, all'art. 9, la definizione di un quadro strategico e strutturale all'interno del quale sono individuati gli obiettivi e le strategie da perseguire dato dal Piano Forestale Regionale e, all'art. 11, la programmazione e la gestione degli interventi selvicolturali attraverso lo strumento del Piano Forestale Aziendale (PFA), entrambi da approvarsi da parte della Giunta Regionale;

3) il Regolamento n. 8/R del 20 settembre 2011 e s.m.i. (di seguito Regolamento forestale) indica:  
a) al Titolo II, capo I le procedure per la realizzazione degli interventi selvicolturali;  
b) al Titolo II, capo II, art. 11, le procedure e le competenze per l'approvazione dei PFA;  
c) al Titolo III le norme per la gestione dei boschi piemontesi;  
d) al Titolo V le norme per la gestione del pascolo;

4) la D.G.R. n. 27-3480 del 13 giugno 2016 approva le indicazioni tecnico-metodologiche per la redazione dei PFA in attuazione dell'articolo 11 comma 2 della l.r. 4/2009. Le indicazioni approvate con tale deliberazione riguardano i PFA presentati ai competenti uffici regionali per la loro approvazione dalla data del 01/09/2016;

5) la D.G.R. n. 8-4583 del 23 gennaio 2017 approva il Piano Forestale Regionale (PFR) 2017-2027 ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale 4/2009. Il PFR ha tra i suoi obiettivi la facilitazione della programmazione economica attraverso la diffusione della pianificazione forestale aziendale.

Richiamato il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" all'art. 6, comma 4, lett. c-bis) esclude dal campo di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica "*i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni*".

Tenuto conto altresì che:

1) la l.r. n. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità":

- istituisce la rete ecologica regionale in conformità alla direttiva 147/2009/CE del Consiglio, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, relativa

alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Tale rete è composta, tra le altre aree, dal sistema delle aree protette del Piemonte e dai Siti facenti parte della rete Natura 2000;

- prevede che la Giunta regionale disponga, con propria deliberazione, le misure di conservazione necessarie ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie che hanno motivato l'individuazione dei Siti facenti parte della rete Natura 2000,

- dispone che gli interventi, le attività ed i progetti suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative sulle specie e sugli habitat e che non sono direttamente connessi e necessari al loro mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente nelle aree della rete Natura 2000 vengano sottoposti a procedura di valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/1997,

- dispone sui contenuti e competenze per la redazione e approvazione dei Piani di Gestione delle aree della rete Natura 2000. I piani di gestione hanno effetto di dichiarazione di pubblico interesse generale e le relative norme sono immediatamente efficaci e vincolanti;

2) le “Misure di Conservazione per la tutela della rete Natura 2000 del Piemonte” sono state approvate da ultimo con D.G.R. n. 24-2976 del 29 febbraio 2016. L'articolo 12, comma 1, lett. e) di dette Misure vieta il pascolo in bosco, fatto salvo per aree *"identificate e circoscritte, assicurando la salvaguardia delle aree in rinnovazione, e ove sia utile per la conservazione di habitat non forestali d'interesse comunitario o conservazionistico associati al bosco"*;

3) con D.G.R. n. 20-3221 del 2 maggio 2016 la gestione della ZSC IT1180011 Massiccio dell'Antola, Monte Carmo e Monte Legna è stata delegata all'Ente di gestione delle Aree protette dell'Appennino Piemontese. Allo stesso Ente è stata delegata la gestione della ZPS IT1180025 Dorsale Monte Ebro e Monte Chiappo con D.G.R. n. 94-9003 del 16 maggio 2019;

4) con D.G.R. n. 21-3222 del 2 maggio 2016 vengono approvate le Misure di conservazione specifiche per il Sito IT1180011 Massiccio dell'Antola - Monte Carmo - Monte Legna. L'art. 9, comma 1, lett. e) vieta; *“il pascolo in bosco, fatti salvi i casi in cui le aree di pascolamento siano identificate e circoscritte, assicurando la salvaguardia delle aree in rinnovazione, e ove sia utile per la conservazione di habitat non forestali d'interesse comunitario o conservazionistico associati al bosco, o per il contrasto di specie esotiche invasive sulla base delle previsioni del piano di gestione o di specifici progetti approvati dal soggetto gestore”*;

5) con D.G.R. n. 57-6065 del 1 dicembre 2017 viene approvato il Piano di gestione del Sito Natura 2000 IT1180011 Massiccio dell'Antola, Monte Carmo e Monte Legna;

6) con D.G.R. n. 32-6662 del 23 marzo 2018 viene approvato il Piano di gestione del Sito Natura 2000 IT1180025 Dorsale Monte Ebro e Monte Chiappo.

Dato atto, come da istruttoria effettuata dal Settore Foreste della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, che:

1) il Comune di Cabella Ligure, anche per il tramite del professionista incaricato dalla Società Agricola M.W. nell'ambito di una convenzione per la fornitura di calore al Comune di Cabella Ligure con contestuale richiesta di concessione di superfici forestali al medesimo, ha trasmesso la proposta di Piano Forestale Aziendale delle proprietà del Comune di Cabella Ligure, da ultimo con

nota prot. ricevimento n. 26406 del 05 giugno 2017, per la sua approvazione da parte della Giunta Regionale ai sensi del Regolamento forestale. La proposta, come da documentazione agli atti del Settore Foreste della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, risulta composta da:

- 01 - Relazione tecnica, comprensiva del Registro degli eventi e degli interventi,
- 02 – Descrizioni particellari,
- 03 – Carta forestale in scala 1:15.000,
- 04 – Carta dei tipi strutturali in scala 1:10.000,
- 05 – Carta delle compartimentazioni in scala 1:10.000,
- 06 – Carta degli interventi, priorità e viabilità in scala 1:10.000,
- 07 – Carta sinottico catastale in scala 1:10.000;

2) il Settore Foreste della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio ha richiesto alcune modifiche e integrazioni agli elaborati presentati con propria nota prot. n. 9675 del 26 febbraio 2018, formulate sulla base delle osservazioni contenute nella scheda di valutazione tecnica di IPLA S.p.a., inviata ai competenti uffici il 29 giugno 2017 prot. ric n. 30838, delle richieste espresse dal Settore Tecnico Regionale di Alessandria – Asti della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica con nota prot. ric. n. 57903 del 1° dicembre 2017 e, per quanto di competenza, dal Settore Biodiversità e Aree protette della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio con nota prot. ric. n. 57577 del 30 novembre 2017;

3) il Comune di Cabella Ligure con nota prot. ric. n. 34211 del 10 aprile 2020 ha trasmesso i nuovi elaborati revisionati;

4) il Piano Forestale Aziendale delle superfici delle proprietà del Comune di Cabella Ligure riguarda complessivamente 944,54 ettari, 834,27 boscati dei quali 390,58 a gestione attiva;

5) le superfici interessate dal Piano Forestale Aziendale:

a) ricadono per 133,48 ettari nella ZSC IT1180011 Massiccio dell'Antola, Monte Carmo e Monte Legna, per 251,81 ettari nella ZPS IT1180025 Dorsale Monte Ebro e Monte Chiappo e per 263,69 ettari nel Corridoio di collegamento funzionale tra i due precedenti Siti individuato dal Piano di Gestione della ZSC IT1180011 Massiccio dell'Antola, Monte Carmo e Monte Legna. Complessivamente rientrano nei precedenti istituti di tutela 648,98 ettari.

Il Piano Forestale vuole conciliare le esigenze di tutela con la necessità di garantire l'esercizio dell'uso civico da parte della popolazione residente e l'approvvigionamento della centrale a biomassa del Comune.

Il Settore Biodiversità e Aree naturali della Direzione Ambiente, Energia e Territorio, con propria nota prot. n. 34086 del 09/04/2020 e in accordo con l'Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese, ha espresso un giudizio positivo di valutazione di incidenza in quanto il PFA risulta compatibile con le Misure di Conservazione generali del Piemonte, con le Misure di conservazione specifiche per il Sito IT1180011 Massiccio dell'Antola, Monte Carmo e Monte Legna, con il Piano di gestione del Sito Natura 2000 IT1180011 Massiccio dell'Antola, Monte Carmo e Monte Legna e con quello del Sito Natura 2000 IT1180025 Dorsale Monte Ebro e Monte Chiappo con la seguente prescrizione: il taglio di avviamento previsto a carico degli habitat di faggeta deve essere applicato in modo non uniforme, anche abbinandolo a tagli a scelta colturale ove il popolamento presenti una maggiore articolazione strutturale. Tale indicazione deve valere anche per i cedui invecchiati a prevalenza di querce in considerazione del loro elevato valore ecologico;

b) non comprendono boschi da seme inseriti nel registro dei materiali di base della Regione Piemonte;

c) non comprendono boschi a protezione diretta, così come individuabili in base al manuale "Selvicoltura nelle foreste di protezione diretta" della Regione Piemonte di cui alla D.G.R. 27-3480

del 13/06/2016 di approvazione delle nuove indicazioni tecnico-metodologiche per la redazione dei PFA;

d) il Piano non individua una compresa silvo-pastorale, ma, circa il pascolo in bosco, precisa che “nelle zone in aree protette l’attività di pascolamento è regolamentata dalle Misure di Conservazione e dai Piani di Gestione dei siti; nelle altre superfici è consentito il pascolamento, come previsto dall’art. 45 comma 2 del Regolamento forestale.”. Le tipologie forestali e le condizioni nelle quali è consentito il pascolamento sono elencate al comma 1 dell’art. 45 del Regolamento forestale.

Vengono indicate le date di inizio e termine del periodo di pascolo e si dice che “Il Comune di Cabella Ligure è l’Ente che può concedere deroghe [alle epoche di pascolo] per andamenti meteorologici anomali”. Ai sensi del Regolamento forestale, art. 46, comma 3 è la struttura regionale competente in materia forestale a poter concedere tali deroghe;

6) il Piano Forestale Aziendale non è stato approvato dal competente organo del Comune di Cabella Ligure, come previsto dall’art. 11, comma 2, lettera a) del Regolamento forestale;

7) per i suoi contenuti il Piano Forestale Aziendale ottempera dal punto di vista tecnico a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 27-3480 del 13 giugno 2016 e in particolare risponde alle indicazioni metodologiche approvate con la deliberazione stessa;

8) il Piano Forestale Aziendale è funzionalmente collegato, con gli opportuni aggiornamenti, allo studio preliminare alla pianificazione forestale territoriale, di cui all’art. 10 c. 2 della L.R. 4/2009, condotto per la specifica Area forestale omogenea;

9) come indicato nella stessa relazione, il periodo di validità richiesto per il Piano Forestale Aziendale è di quindici anni, in coerenza con quanto previsto al 6° comma dell’art. 11 della L.R. 4/2009;

10) il piano forestale in questione possa essere oggetto di approvazione essendo state rispettate le norme sopra citate.

Ritenuto pertanto opportuno, per quanto sopra, provvedere all’approvazione del Piano Forestale Aziendale delle superfici di proprietà del Comune di Cabella Ligure al fine di:

- adeguare la gestione del patrimonio forestale regionale alla normativa forestale nazionale e regionale;
- concorrere al raggiungimento dell’obiettivo del Piano Forestale Regionale 2017-2027 di diminuire i costi di intervento in foresta facilitando la loro programmazione economica.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n- 1-4046 del 17 ottobre 2016;

la Giunta Regionale unanime

*delibera*

1) di approvare, ai sensi dell’articolo 11 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, dell’art. 11 del Regolamento n. 8/R del 20 settembre 2011 e s.m.i.(di seguito Regolamento forestale) e della D.G.R. n. 27-3480 del 13 giugno 2016, il Piano Forestale Aziendale delle superfici di proprietà del

Comune di Cabella Ligure, riguardante complessivamente 944,54 ettari, 834,27 boscati dei quali 390,58 a gestione attiva.

L'approvazione del Piano costituisce autorizzazione agli interventi selvicolturali previsti dallo stesso, ai sensi dell'articolo 11 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4; la realizzazione di tali interventi è soggetta alla comunicazione semplice di cui all'art. 4 del Regolamento forestale;

2) di stabilire che il Piano Forestale Aziendale ha validità di 15 anni dalla data di pubblicazione del presente atto sul B.U. della Regione Piemonte e per le successive 15 stagioni silvane (coerentemente con le epoche di intervento definite dall'articolo 18 del Regolamento forestale), quindi fino al termine della stagione 2034/2035 (31 agosto 2035);

3) che il Piano Forestale Aziendale è costituito dai seguenti elaborati allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale:

01 - Relazione tecnica, comprensiva del Registro degli eventi e degli interventi,

02 - Descrizioni particellari,

03 - Carta forestale in scala 1:10.000,

04 - Carta dei tipi strutturali in scala 1:10.000,

05 - Carta degli habitat in scala 1:10.000,

06 - Carta delle compartimentazioni in scala 1:10.000,

07 - Carta degli interventi, priorità e viabilità in scala 1:10.000,

08 - Carta sinottico catastale in scala 1:10.000;

4) è fatto obbligo il rispetto di quanto previsto da:

- il Regolamento forestale. Nessun deroga viene concessa rispetto a quanto disposto da tale Regolamento, compreso ai commi 1 e 3 dell'art. 45,

- le "Misure di Conservazione per la tutela della rete Natura 2000 del Piemonte" così come approvate da ultimo con D.G.R. n. 24-2976 del 29 febbraio 2016,

- le Misure di conservazione specifiche per il Sito IT1180011 Massiccio dell'Antola, Monte Carmo e Monte Legna approvate con D.G.R. n. 21-3222 del 2 maggio 2016,

- il Piano di gestione del Sito Natura 2000 IT1180011 Massiccio dell'Antola, Monte Carmo e Monte Legna approvato con D.G.R. n. 57-6065 del 1 dicembre 2017,

- il Piano di gestione del Sito Natura 2000 IT1180025 Dorsale Monte Ebro e Monte Chiappo approvato con D.G.R. n. 32-6662 del 23 marzo 2018;

5) di disporre che l'attuazione del Piano Forestale Aziendale sia realizzata nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto, adozione da parte del competente organo del Comune di Cabella Ligure e sua trasmissione al Settore della Regione Piemonte competente in materia forestale,

- il taglio di avviamento previsto a carico degli habitat di faggeta deve essere applicato in modo non uniforme, anche abbinandolo a tagli a scelta colturale ove il popolamento presenti una maggiore articolazione strutturale. Tale indicazione deve valere anche per i cedui invecchiati a prevalenza di querce in considerazione del loro elevato valore ecologico;

6) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La documentazione allegata al presente provvedimento è a disposizione sul Sistema Informativo Forestale Regionale (Sifor), nella sezione "Piani Forestali Aziendali", raggiungibile a partire da una delle seguenti pagine:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/gestione-bosco-taglio/pianificazione-forestale>  
<http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/territorio/servizi/526>.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)